

<b>ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO</b> Consiglio Provinciale di Torino		<b>FONDAZIONE STUDI</b> Consulenti del Lavoro - Torino
Ente di diritto pubblico Via Pietro Giannone, 10 - 10121 TORINO Tel.: 011/52.16.426 - Fax: 011/52.16.363 e-mail: <a href="mailto:segreteria@cdltorino.it">segreteria@cdltorino.it</a> <a href="mailto:ordine.torino@consulentidellavoropec.it">ordine.torino@consulentidellavoropec.it</a>		Via L. Mercantini, 4/A - 10121 TORINO Tel.: 011/43.64.142 - Fax: 011/52.16.363

## INDENNITA' € 600 (marzo '20)

Versione aggiornata al 30/03/2020

### Fonti normative

*D.L. 18/2020, articoli 27, 28, 29, 30, 31, 38*

*INPS – Messaggi n. 1288/2020 e n. 1381/2020*

*Ministero dell'Economia e Finanze: FAQ*

*Decreto Interministeriale (MinLav-MEF) del 29/03/20. Ancora non pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione "Pubblicità Legale".*

*Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili, non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR917/1986.*

#### **Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:**

- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

N.B.: Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

#### **Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (Ditte individuali e soci di società di persone e di capitali)**

- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

<p style="text-align: center;"><b>Soggetti beneficiari</b></p> <p>(la corresponsione prescinde dal fatto che l'attività esercitata dal richiedente, rientri o meno tra quelle sospese)</p>	<p>N.B.: Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.</p> <p><b>Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali</b></p> <p>A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.</p> <p>Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.</p> <p><b>Lavoratori agricoli</b></p> <p>A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;</li><li>- non siano titolari di pensione.</li></ul> <p><b>Lavoratori dello spettacolo</b></p> <p>A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;</li><li>- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;</li><li>- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.</li></ul> <p><b>Agenti e rappresentanti di commercio titolati di posizione Enasarco:</b></p> <p>Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell'articolo 28.</p>
<p style="text-align: center;"><b>In attesa di chiarimenti</b></p>	<p><b>Collaboratori dell'impresa familiare:</b></p> <p>per ora nessun riferimento, ma è lecito presumere che tali soggetti possano essere assimilati ai soci di società di persone e pertanto ammessi al beneficio.</p> <p><b>Amministratori di società</b></p> <p>Ci si chiede se gli amministratori di società di capitali, iscritti alla gestione separata, possano accedere. Al riguardo va detto che la Cassazione, a Sezioni unite (sentenza numero 1545/2017), ha sancito che il rapporto esistente tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di co.co.co trattandosi di un rapporto "societario". Per questa via l'accesso sembrerebbe bloccato.</p>

<h2 style="text-align: center;">Come fare domanda</h2>	<p>In via generale ai servizi online dell'Inps si accede in maniera completa con il Pin dispositivo rilasciato dall'istituto stesso, oppure con un'identità digitale Spid di livello 2 o superiore, con la Carta di identità elettronica 3.0, con la Carta nazionale dei servizi.</p> <p>Per chi non fosse in possesso del PIN completo, è stata messa a punto una modalità semplificata la quale comporta l'utilizzo delle sole prime otto cifre delle sedici che compongono il Pin, ricevute via sms o email. Questa prima parte del Pin verrà inviata entro dodici ore dalla richiesta. Qualora non venga ricevuta entro tale termine, il cittadino deve chiamare il call center.</p> <p>Al momento non risultano abilitati i Consulenti per l'invio delle domande.</p>
<h2 style="text-align: center;">Tempi di presentazione</h2>	<p>Con un comunicato apparso sul sito internet, l'INPS ha reso noto che le istanze per l'ottenimento dell'indennità potranno essere presentate a partire da mercoledì 1°Aprile.</p>
<h2 style="text-align: center;">Soggetti beneficiari</h2> <p style="text-align: center;">(da richiedere alla propria Cassa di appartenenza)</p>	<p><b>Professionisti dotati di casse previdenza</b></p> <p>N.B.: tali soggetti contribuenti rientrano nelle previsioni di cui all'art. 44 del D.L. 18/2020 che istituisce il "Fondo per il reddito di ultima istanza". Per accedere al sussidio servono requisiti di reddito ed aver adempiuto agli obblighi contributivi per l'anno 2019.</p> <p>Il decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia) fissa <b>due livelli di reddito</b> per l'accesso all'indennità di € 600 per marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fino a € 35.000</b> - Articolo 2, lettera a) Se il professionista ha subito una limitazione alla propria attività in conseguenza ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per accedere all'indennità deve aver percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (cedolare secca), e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (redditi da locazioni brevi),</li> <li>- <b>tra 35.000 e 50.000</b> - Articolo 2, lettera b) - Se il professionista ha chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, oppure è in grado di comprovare una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 (determinato per cassa), per aver diritto all'indennità deve aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo (comprese eventuali redditi a cedolare secca).</li> <li>- <b>Oltre 50.000</b> - esclusi</li> </ul>